

**Cass. Civ., sez.II, 25 ottobre 2010, n. 21841**

L'amministratore del condominio è tenuto a curare l'osservanza del regolamento condominiale di cui è il custode, e pertanto è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino, senza la necessità di una specifica deliberazione.

**Cass. Civ. sez.II 21 aprile 2008, n. 10329**

Qualora nel regolamento condominiale sia inserita la previsione di una sanzione pecuniaria (avente natura di pena privata) a carico del condomino che contravvenga le disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dalla legge. La somma incassata a titolo di sanzione è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.